



Decreto n° 020 / Pres.

Trieste, 18 gennaio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE TERMINI E PROCEDURE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 31 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 18/01/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 10/01/2017

DANIELE BERTUZZI

in data 12/01/2017

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) ed in particolare l'articolo 6 bis (Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura) come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) e dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Atteso che il comma 7 bis dell'articolo 6 bis prevede che "Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)";

Atteso che la vigente disciplina dei procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo per finalità di pesca e acquacoltura è contenuta nel "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)" emanato con proprio decreto 1 febbraio 2011, n. 014/Pres.;

Atteso che il comma 6 dell'articolo 6 bis è stato abrogato dall'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge regionale 33/2015;

Atteso che, per effetto delle modifiche all'articolo 6 bis introdotte con le leggi regionali 33/2015 e 14/2016, la norma di natura primaria che legittima l'adozione di un regolamento che disciplini i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo per finalità di pesca e acquacoltura, è da individuarsi nel comma 7 bis dell'articolo 6 bis della legge regionale 31/2005;

Ritenuto di dare esecuzione al richiamato articolo 6 bis, comma 7 bis e di adottare un regolamento che disciplini, in particolare, i procedimenti, espressamente previsti dal comma 7 bis, relativi all'affidamento in concessione di beni demaniali nei casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;

Ritenuto di prevedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 7/2000, termini di durata dei procedimenti in misura superiore a novanta giorni in considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti;

Ritenuto, pertanto, di abrogare il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)" emanato con proprio decreto 1 febbraio 2011, n. 014/Pres e di emanare il "Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre, n. 2447;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)”, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -